

Bruxelles, 25 agosto 2022
(OR. en)

11899/22

PECHE 295
DELECT 144

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	22 agosto 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 5698 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 16.8.2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 5698 final.

All.: C(2022) 5698 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.8.2022
C(2022) 5698 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.8.2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Un obiettivo fondamentale della politica comune della pesca ("PCP") è la progressiva eliminazione dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell'UE. Oltre a costituire uno spreco considerevole, i rigetti hanno effetti negativi sullo sfruttamento sostenibile delle risorse e sulla redditività economica delle attività di pesca. L'obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2019 a tutte le altre specie.

La PCP stabilisce meccanismi specifici di flessibilità o esenzioni de minimis qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire aumenti di selettività o per evitare costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013¹, in assenza di un piano pluriennale che precisi l'esenzione de minimis o di un piano specifico di rigetto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano l'esenzione de minimis in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), di detto regolamento.

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione² ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Il suddetto regolamento è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione³, che istituisce un'esenzione de minimis applicabile alle specie demersali.

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione è scaduto il 31 dicembre 2021. Il regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione⁴ stabilisce una nuova esenzione de minimis per le specie demersali fino al dicembre 2023.

Per quanto riguarda le catture accessorie di piccole specie pelagiche effettuate nelle attività di pesca demersale, le deroghe di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione hanno una durata di un solo anno e scadono il 31 dicembre 2022.

La presente proposta proroga l'applicazione delle esenzioni de minimis temporanee per le piccole specie pelagiche disposte dal regolamento (UE) 2021/2064 dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

³ Regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 29 dell'1.2.2018, pag. 1).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 9).

Le esenzioni de minimis previste nel presente atto si applicano a diverse specie catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili tra le varie specie (ad esempio: acciughe, sardine, ecc.), il che rende difficoltoso un approccio per stock unico.

Le esenzioni si applicano inoltre agli stock catturati da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcati in diversi punti di sbarco dislocati geograficamente lungo la costa. Tali specie sono soggette alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241⁵: ciò non consente di attuare l'articolo 15, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in quanto per esse non esistono contingenti. In tale contesto la Commissione ritiene accettabile l'applicazione delle esenzioni de minimis a tali specie.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Croazia, l'Italia e la Slovenia (gruppo ad alto livello "Adriatica") e la Grecia, l'Italia, Cipro e Malta (gruppo ad alto livello "Sudestmed") hanno convenuto che la presidenza di ciascun gruppo avrebbe dovuto presentare prove scientifiche alla Commissione ai fini di una richiesta di proroga delle suddette esenzioni a nome del gruppo, tenendo conto del parere del consiglio consultivo per il Mar Mediterraneo ("MEDAC").

Il 1° maggio 2022 i presidenti del gruppo Adriatica e del gruppo Sudestmed hanno presentato tali prove scientifiche, tenendo conto del parere del MEDAC⁶.

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ("CSTEP") ha valutato le prove scientifiche tra il 16 e il 20 maggio 2022⁷.

Per quanto riguarda le prove scientifiche presentate dal gruppo Sudestmed lo CSTEP ha concluso quanto segue.

In primo luogo, i dati relativi alle catture e i dati economici non sono disponibili per tutti i paesi (ad esempio, per Cipro, Malta e Grecia).

In secondo luogo, il modo in cui è stimata la percentuale dei rigetti varia da un paese all'altro. Da un lato, Malta e Cipro hanno stimato i tassi di rigetto basandosi sui rigetti di esemplari al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione. Dall'altro, la Grecia e l'Italia non hanno stimato in questo modo i loro tassi di rigetto, ma si sono basate sui rigetti totali per calcolare la percentuale dei rigetti.

Per quanto riguarda le prove scientifiche presentate dal gruppo Adriatica lo CSTEP ha concluso quanto segue.

In primo luogo, il tasso dei rigetti combinato stimato dall'Italia per le piccole specie pelagiche corrisponde al 53,1 % nella GSA17. Questo sarà parzialmente coperto dall'esenzione de minimis del 5 %.

- In secondo luogo, il valore dei rigetti combinati di Croazia e Slovenia è inferiore al 5 %.
- In terzo luogo, i risultati forniti dal progetto ImpleMed⁸ riguardo all'uso di dispositivi di selettività, quali griglie e pannelli T90, nelle reti a strascico non sono esaustivi. Un

⁵ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

⁶ Parere del MEDAC ricevuto il 6.6.2022.

⁷ CSTEP PLEN 22-02 pubblicato il 22.7.2022.

miglioramento della selettività può causare perdite economiche. Sono necessarie ulteriori indagini su tali dispositivi di selettività per trovare un equilibrio tra il miglioramento della selettività e la riduzione delle perdite economiche.

- In quarto luogo, le misure per la riduzione dei rigetti, già in vigore nell'Adriatico, mirano a proteggere il novellame e/o i riproduttori di specie demersali e non i piccoli pelagici oggetto di catture accessorie con reti a strascico.
- In quinto luogo, le informazioni giustificative relative ai costi sproporzionati si basano su documenti forniti nei precedenti gruppi di lavoro di esperti. Occorre presentare dati comprovanti la tendenza a una possibile riduzione delle catture di novellame per le piccole specie pelagiche.

Il 6 giugno 2022 i presidenti dei gruppi Adriatica e Sudestmed hanno presentato prove scientifiche aggiornate. Lo CSTEP ha valutato le prove aggiornate trasmesse in merito ai costi sproporzionati e ha concluso che esse erano ancora incomplete e che sarebbe stato necessario valutare l'impatto dell'esenzione. Ha inoltre osservato che si sarebbe dovuto dare la priorità alla riduzione del livello delle catture indesiderate tramite l'utilizzo di attrezzi selettivi o l'istituzione di zone marine protette. Secondo lo CSTEP nel caso del gruppo Adriatica sarebbe stato necessario prorogare di un anno, fino al 2023, l'esenzione per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), la sardina (*Sardina pilchardus*), gli sgombri (*Scomber* spp.) e i suri (*Trachurus* spp.). Nel caso di Sudestmed la medesima proroga di un anno, fino al 2023, avrebbe dovuto riguardare l'esenzione per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), la sardina (*Sardina pilchardus*), gli sgombri (*Scomber* spp.) e i suri (*Trachurus* spp.). L'8 luglio 2022 il gruppo Adriatica e il gruppo Sudestmed hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata sulla proroga di un anno dell'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco.

Sulla base della valutazione effettuata dallo CSTEP e dalla Commissione, quest'ultima ritiene che la richiesta sia conforme all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi della misura proposta

Il principale intervento consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca cui si applicherà l'esenzione de minimis.

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

⁸

ImpleMed è un progetto dell'UE volto a migliorare la selettività degli attrezzi da traino nel Mar Mediterraneo per promuovere il modello di sfruttamento sostenibile della pesca a strascico. Contratto specifico n. EASME/EMFF/2019/1.3.2.6/01/SI2.818717 — SC04 "— IMPEMED

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.8.2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione² ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
- (2) Al fine di evitare costi sproporzionati legati alla gestione delle catture indesiderate, il regolamento delegato (UE) 2017/86 ha istituito un'esenzione de minimis che si applicava alle specie demersali. Tale regolamento delegato è scaduto il 31 dicembre 2021. Una nuova esenzione de minimis è stata istituita dal regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione³. Tale esenzione è stata istituita per le specie demersali fino al 31 dicembre 2023, mentre per le catture accessorie di piccoli pelagici effettuate nelle attività di pesca demersale l'esenzione è stata stabilita solo fino al 31 dicembre 2022.
- (3) La Croazia, l'Italia e la Slovenia (gruppo ad alto livello "Adriatica") e la Grecia, l'Italia, Cipro e Malta (gruppo ad alto livello "Sudestmed") hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca, rispettivamente, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Il 1° maggio e il 6 giugno 2022 il gruppo Adriatica e il gruppo Sudestmed hanno chiesto una proroga dell'esenzione de minimis per le catture accessorie di piccoli pelagici effettuate nelle attività di pesca demersale di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2064. Entrambi i gruppi hanno inoltre presentato prove scientifiche a sostegno della loro richiesta.

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

² Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

³ Regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 9).

- (4) Le prove scientifiche sono state valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ("CSTEP") tra il 16 e il 20 maggio 2022⁴.
- (5) L'8 luglio 2022 il gruppo Adriatica e il gruppo Sudestmed hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata sulla proroga di un anno dell'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco.
- (6) La Commissione rileva che nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale le piccole specie pelagiche sono catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso un approccio per stock unico. Tali specie sono inoltre catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco dislocati geograficamente lungo la costa. Ciò comporta costi sproporzionati per la gestione delle catture indesiderate.
- (7) Lo CSTEP ha riconosciuto che una riduzione generale dello sforzo di pesca delle reti a strascico e l'istituzione di zone di restrizione della pesca con divieto permanente di pesca demersale ridurrebbe probabilmente la quantità di catture accessorie di piccoli pelagici.
- (8) Lo CSTEP ha osservato inoltre che anche se l'approccio de minimis combinato incluso nelle prove scientifiche riguarda un ampio gruppo di specie con tassi di rigetto molto variabili, tale ampia copertura costituisce un approccio valido data la complessità delle attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale.
- (9) Lo CSTEP ha inoltre ritenuto che singole esenzioni de minimis relative a una sola specie comporterebbero molte esenzioni distinte difficili da controllare.
- (10) Il gruppo Adriatica ha fornito prove scientifiche aggiornate in merito ai costi sproporzionati legati alla gestione delle catture indesiderate. Pur prendendo atto delle stime dell'aumento dei costi fornite, lo CSTEP ha sottolineato quanto sia difficile valutare il livello dal quale i costi cominciano a diventare sproporzionati. Ha inoltre riconosciuto che il recente aumento dei costi del carburante ha peggiorato la situazione generale. Ha altresì preso atto dei nuovi risultati del progetto riguardante la selettività e della necessità di ulteriori indagini sui dispositivi di selettività previsti al fine di trovare un equilibrio tra il miglioramento della selettività e la riduzione al minimo delle perdite economiche. Ha infine osservato che si sarebbe dovuto dare la priorità alla riduzione del livello delle catture indesiderate tramite l'utilizzo di attrezzi selettivi o l'istituzione di zone marine protette.
- (11) La Commissione accoglie con favore l'impegno assunto dal gruppo Adriatica di proseguire in via prioritaria i lavori in materia di selettività e di restrizioni spaziali delle attività di pesca al fine di ottenere una riduzione delle catture indesiderate. La Commissione ritiene pertanto che i progressi in materia di selettività e i costi sproporzionati giustifichino la necessità di prorogare di un anno l'esenzione con i livelli percentuali proposti.
- (12) Sulla base delle prove scientifiche aggiornate trasmesse il gruppo Adriatica ha proposto di prorogare per il 2023 l'esenzione de minimis per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), la sardina (*Sardina pilchardus*), gli sgombri (*Scomber* spp.) e i suri (*Trachurus* spp.) fino a un massimo del 5 % del totale delle catture accessorie annue di

⁴ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – *Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation* (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (CSTEP-22-05).

tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX).

- (13) Lo CSTEP ha osservato che, nonostante un tasso di rigetto significativo per questa attività di pesca, sono ancora in corso progetti di selettività.
- (14) La Commissione ritiene che le prove trasmesse siano sufficienti per prorogare l'esenzione di un anno con i livelli percentuali proposti. Il gruppo Adriatica dovrebbe presentare dati supplementari, sulla base dei progetti in corso.
- (15) Il gruppo Sudestmed ha fornito prove scientifiche aggiornate in merito ai costi sproporzionati legati alla gestione delle catture indesiderate. Pur prendendo atto delle stime dell'aumento dei costi fornite, lo CSTEP ha sottolineato quanto sia difficile valutare il livello dal quale i costi cominciano a diventare sproporzionati. Ha inoltre riconosciuto che il recente aumento dei costi del carburante ha peggiorato la situazione generale. Lo CSTEP ha preso atto degli studi in fase di svolgimento, che dovrebbero essere ultimati nel corso del 2023. Lo CSTEP ha inoltre osservato che si sarebbe dovuto dare la priorità alla riduzione del livello delle catture indesiderate tramite l'utilizzo di attrezzi selettivi o l'istituzione di zone marine protette.
- (16) La Commissione accoglie con favore l'impegno assunto dal gruppo Sudestmed di proseguire in via prioritaria i lavori in materia di selettività e di restrizioni spaziali delle attività di pesca al fine di ottenere una riduzione delle catture indesiderate. La Commissione ritiene pertanto che i progressi in materia di selettività e i costi sproporzionati giustifichino la necessità di prorogare di un anno l'esenzione con i livelli percentuali proposti.
- (17) Sulla base delle prove scientifiche aggiornate trasmesse il gruppo Sudestmed ha proposto di prorogare per il 2023 l'esenzione de minimis per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), la sardina (*Sardina pilchardus*), gli sgombri (*Scomber* spp.) e i suri (*Trachurus* spp.) fino a un massimo del 5 % del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX).
- (18) Lo CSTEP ha ritenuto che, nonostante un tasso di rigetti significativo per questo tipo di pesca, il volume delle catture è limitato e sono in corso progetti riguardanti la selettività che ridurranno tale tasso.
- (19) La Commissione ritiene che le prove trasmesse relative ai costi sproporzionati siano sufficienti per prorogare l'esenzione di un anno con i livelli percentuali proposti. Il gruppo Sudestmed dovrebbe presentare dati supplementari, sulla base degli studi in corso.
- (20) Nelle prove scientifiche aggiornate da essi presentate, gli Stati membri hanno rinnovato il loro impegno ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati degli attuali programmi di ricerca, al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e in particolare le catture di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione.
- (21) Le misure richieste sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2064.
- (22) Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore

immediatamente dopo la pubblicazione. Per motivi di certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe tuttavia applicarsi a decorrere da una data successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Esenzione de minimis

L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2064 è così modificato:

(1) al paragrafo 1:

(i) la lettera a), punto viii), è sostituita dalla seguente:

"viii) per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), la sardina (*Sardina pilchardus*), gli sgombri (*Scomber* spp.) e i suri (*Trachurus* spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.";

(ii) la lettera b), punto vii), è sostituita dalla seguente:

"vii) per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), la sardina (*Sardina pilchardus*), gli sgombri (*Scomber* spp.) e i suri (*Trachurus* spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.";

(2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 1° maggio 2022 e 2023 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale presentano alla Commissione dati supplementari basati sui progetti e sugli studi in corso e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo, lettera a), punto viii), e al paragrafo, lettera b), punto vii). Lo CSTEP valuta tali dati e informazioni al più tardi entro il luglio 2023.".

Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16.8.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN